



REGIONE DELL'UMBRIA

007143
 30 MAG. 2001
 Cl. 2
 Fase 5

OGGETTO: CORSI QUALIFICAZIONE MASSAGGIATORI SPORTIVI:
 REQUISITI ACCREDITAMENTO STRUTTURE FORMATIVE E
 ACCORDO REG.UMBRIA DIREZIONE SANITA'E SERVIZI SOCIALI
 E COMITATO REG.LE CONI UMBRIA DEFINIZ.PRINCIPI GEN.LI.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

16/05/2001 n. 480

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore		X
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
SERENI MARINA	Assessore		X

Presidente : MONELLI DANILO
 Relatore : ROSI MAURIZIO
 Direttore: DE SALVO DOMENICO
 Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

ATTO AMMINISTRATIVO
ESECUTIVO il 23 MAG. 2001
 IL DIRIGENTE

REGIONE UMBRIA
 DIREZIONE REGIONALE SANITA'
 28 MAG. 2001

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore regionale sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio;
- b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare, assumendone i contenuti come atto vincolante di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. d) del vigente Regolamento Interno della Giunta Regionale, i due documenti tecnici, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,; come di seguito indicati:
 - il primo nel quale sono stabiliti i requisiti minimi e i criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento di soggetti pubblici e privati che richiedano, sulla base della pianificazione regionale, l'autorizzazione all'attivazione dei corsi di massaggiatore sportivo (All. 1);
 - il secondo, sottoscritto con il Comitato Regionale C.O.N.I. - Umbria, con sede in Via Martiri dei Lager - Perugia, nei quali si definiscono il programma formativo, i requisiti strutturali delle sedi, le modalità di frequenza, i docenti, nonché altri aspetti anche di tipo organizzativo (All. 2);
- 3) di dare mandato al Servizio IV "Personale del S.S.R. e formazione degli operatori" della Direzione regionale sanità e servizi sociali di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

IL DIRETTORE:



IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Corsi di qualificazione per massaggiatori sportivi: requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e accordo tra la Regione Umbria – Direzione Sanità e Servizi Sociali e il Comitato Regionale CONI – Umbria per la definizione dei principi generali.

La Regione dell'Umbria, con propria legge regionale n. 23 del 1998, ha fissato i principi ai quali deve attenersi la tutela sanitaria delle attività sportive, ponendo come primo obiettivo la promozione dell'educazione e della tutela di coloro che praticano attività motorie e sportive.

A tale fine, all'art. 3 della suddetta legge si stabilisce che è compito della Regione pianificare le iniziative formative per gli operatori del settore.

Una delle figure fondamentali che concorrono alla tutela sanitaria di coloro che praticano attività sportive è quella del massaggiatore sportivo (Legge 26/10/1971, n. 1099) i cui corsi sono stati regolamentati dal D.M. 5 luglio 1975.

La Regione dell'Umbria ha autorizzato l'Istituto Enrico Fermi, con D.G.R. n. 8349/96, ad istituire corsi per massaggiatori sportivi.

Tuttavia, essendo subentrata la legge regionale ed essendo aumentata la richiesta da parte delle società sportive, sia a livello regionale che interregionale, di massaggiatori sportivi, si rende necessario definire i requisiti minimi e i criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento di soggetti pubblici e privati che richiedano, sulla base della pianificazione regionale, l'autorizzazione all'attivazione dei corsi di massaggiatore sportivo.

Inoltre, con Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 venivano determinate le materie fondamentali di insegnamento relative ai corsi per massaggiatori sportivi riservando alle Regioni, in collaborazione con il C.O.N.I., la definizione dei requisiti delle sedi e dei docenti (art. 2, comma 3, del D.M. 5 luglio 1975).

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Servizio IV della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha predisposto due documenti tecnici, che si allegano al presente atto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, come di seguito indicati:

- 1) il primo nel quale sono stabiliti i requisiti minimi e i criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento di soggetti pubblici e privati che richiedano, sulla base della pianificazione regionale, l'autorizzazione all'attivazione dei corsi di massaggiatore sportivo (All. 1);
- 2) il secondo, sottoscritto con il Comitato Regionale C.O.N.I. - Umbria, con sede in Via Martiri dei Lager – Perugia, nel quale si definisce il programma formativo, i requisiti strutturali delle sedi, le modalità di frequenza, i docenti, nonché altri aspetti anche di tipo organizzativo (All. 2).

Perugia,

g.05 - 2001

L'Istruttore

(Dr.ssa Alesiana Coltorti)

Alesiana Coltorti



VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza.

Perugia,

9-05-2001

Il Responsabile del procedimento
(Dr.ssa Alesiana Coltorti)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Perugia, 9/5/2001

Il Dirigente di Servizio
(Giuliano Comparozzi)

PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore regionale sanità e servizi sociali;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa e la dichiarazione contabile prescritti;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto, precisando che lo stesso non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Perugia, 9/5/2001

Il Direttore
(Dr. Domenico De Salvo)

mass_sportivi
/amf

ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE FORMATIVE



Sono esclusi dall'obbligo dell'accREDITAMENTO le Aziende Sanitarie della Regione dell'Umbria che svolgono già, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, attività di formazione del comparto sanitario.

Tuttavia tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le direttive fissate nel documento tecnico, sottoscritto dalla Regione dell'Umbria – Direzione regionale sanità e servizi sociali e dal Comitato Regionale C.O.N.I. Umbria, per quanto riguarda i principi generali per l'espletamento dei corsi di qualificazione di massaggiatore sportivo.

Soggetti pubblici e privati, indipendentemente dalla loro natura giuridica, possono richiedere di essere accREDITATI a svolgere i corsi per massaggiatore sportivo, nel rispetto della pianificazione regionale, e sono tenuti a rispettare gli indirizzi fissati nel documento tecnico, sottoscritto dalla Regione dell'Umbria – Direzione regionale sanità e servizi sociali e dal Comitato Regionale C.O.N.I. Umbria, per quanto riguarda i principi generali per l'espletamento di tali corsi.

L'accREDITAMENTO di tali soggetti è concesso previa valutazione della documentazione prodotta relativamente a:

- 1) denominazione del soggetto richiedente:
 - a) Università,
 - b) Provincia,
 - c) Ordine e Collegio Professionale,
 - d) Scuola di Formazione,
 - e) Istituto,
 - f) Società o Associazione Professionale,
 - g) Altro Soggetto Pubblico,
 - h) Altro Soggetto Privato),
- 2) Partita IVA,
- 3) estremi della registrazione dell'atto costitutivo,
- 4) regione di appartenenza,
- 5) comune e CAP,
- 6) indirizzo, numero civico, numero di telefono e di fax,
- 7) eventuale indirizzo e-mail,
- 8) nome e cognome della persona responsabile della richiesta,
- 9) capacità logistiche e strutturali:
 - ambienti formativi o di servizio,
 - attrezzature e strumenti,
- 10) situazione economica:
 - affidabilità economica e finanziaria del soggetto richiedente,
- 11) disponibilità di competenze professionali impegnate in attività di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento,
- 12) livelli di efficacia ed efficienza in attività formativa precedentemente svolta,
- 13) eventuale attività formativa pregressa svolta negli ultimi tre anni relativa al settore sanitario, completa di riferimenti ritenuti utili a valutare tale attività.



PREMESSA

La Legge 26 ottobre 1971 n. 1099 disciplinante la tutela delle attività sportive e successivamente il D.M. 5 luglio 1975 avente per oggetto "Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi" prevedono che le Regioni istituiscono corsi per coloro che intendono esercitare l'arte del massaggiatore sportivo.

L'obiettivo della formazione è l'approfondimento nella preparazione culturale e pratica per effettuare il massaggio sportivo e svolgere i compiti di ausiliario del medico sportivo. La Regione dell'Umbria, sulla base delle esigenze occupazionali a livello regionale ed interregionale e con riferimento al piano di formazione annuale, attiva ogni anno i corsi di qualificazione per massaggiatore sportivo.

Tali iniziative, di norma attuate nelle strutture formative del Servizio Sanitario Regionale, possono essere gestite anche da istituzioni private che la Regione riconosce idonee ad assicurare, sul piano della qualità didattica, della organizzazione gestionale e strutturale, soddisfacenti risultati formativi.

La Regione dell'Umbria e il Comitato Regionale C.O.N.I. - Umbria, con sede in Via Martiri dei Lager - Perugia, hanno concordato il presente programma che disciplina i principi generali per l'espletamento, a decorrere dall'anno 2001, dei corsi di qualificazione per massaggiatore sportivo.

I criteri di seguito riportati diventano requisito essenziale per tutti coloro, enti pubblici o privati, che, sulla base del fabbisogno formativo disposto ogni anno dalla Regione dell'Umbria, richiedono l'accreditamento per l'espletamento della formazione professionale per la figura del massaggiatore sportivo.

CORSO DI QUALIFICAZIONE PER MASSAGGIATORE SPORTIVO

DESTINATARI

Il corso di massaggiatore sportivo è rivolto a massofisioterapisti diplomati ai sensi dell'art. 1 della Legge 19 maggio 1971, n. 403, che ne facciano domanda, che intendono svolgere l'arte del massaggiatore sportivo e che siano in possesso del certificato di idoneità psico-fisica e di assenza di affezioni inabilitanti alla professione di massaggiatore sportivo rilasciato dal Servizio Sanitario Regionale.

Per la frequenza del corso, i singoli partecipanti dovranno corrispondere all'Ente gestore, preventivamente autorizzato dalla Regione dell'Umbria, la tassa di iscrizione nella misura dallo stesso determinata.

DURATA

A norma dell'art. 3 del D.M. 5 luglio 1975, il corso di formazione avrà una durata non inferiore a 4 mesi, per un orario complessivo di almeno 150 ore, di cui n. 100 ore di

CF

lezioni teoriche e n. 50 ore di attività pratica di massaggio, comprendenti anche esercitazioni pratiche in aula con manovre di massaggio per singole specialità atletiche.



ATTIVITA' TEORICA		
AREE FORMATIVE	DURATA	DOCENTI
A. Anatomia e Fisiologia dell'apparato locomotore	15 ore	Medico specialista in Medicina dello Sport
B. Traumatologia sportiva	15 ore	Medico specialista in Ortopedia
C. Pronto soccorso	5 ore	Medico strutturato c/o le U.O. di Pronto Soccorso o un medico dell'Emergenza Sanitaria Territoriale
D. Igiene delle Attività Sportive	5 ore	Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina dello Sport
E. Fisioterapia	20 ore	Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
F. Chinesiologia e Rieducazione Funzionale	20 ore	Fisioterapista diplomato
G. Massaggio Sportivo	10 ore	Massofisioterapista con titolo anche di massaggiatore sportivo
H. Tecnica e Regolamentazione degli Sport	10 ore	Docente CONI

I docenti dovranno essere in possesso di comprovata esperienza didattica e attitudine all'insegnamento teorico-pratico. In particolare il docente medico specialista in Medicina dello Sport deve essere associato al F.N.S.I..

TIROCINIO ED ADDESTRAMENTO PRATICO

Per la frequenza dell'attività pratica i soggetti in formazione verranno suddivisi in piccoli gruppi, seguiti da tutori. Una parte del tirocinio, per un quinto delle ore previste, potrà essere effettuata con esercitazioni in aula per apprendere l'esecuzione di particolari manovre, anche su appositi manichini.

Il restante orario verrà egualmente suddiviso in tirocinio presso le strutture sanitarie di riabilitazione del Servizio Sanitario o private accreditate e presso associazioni sportive aderenti al C.O.N.I..

Durante l'attività di tirocinio il discente o il piccolo gruppo di discenti, comunque non superiore a 10, dovranno essere seguiti da un tutore (massaggiatore sportivo) il quale attesterà la frequenza ed il grado di preparazione degli stessi.

Handwritten signature or initials.

FREQUENZA



La frequenza al corso è obbligatoria.

Le ore di tirocinio dovranno essere effettuate integralmente e formalmente attestate dal tutore di tirocinio pratico.

Non sono ammesse assenze superiori al 10% dell'orario previsto per ogni modulo formativo per la parte teorica, mentre l'orario della parte pratica dovrà essere frequentato integralmente.

Eventuali assenze dal tirocinio pratico verificatesi per cause di forza maggiore dovranno essere interamente recuperate entro il termine del corso o comunque prima della valutazione finale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORSO

Direttore

L'ente gestore del corso nominerà un direttore prescelto tra il personale docente medico con adeguata e documentata esperienza didattica ed organizzativa al quale verrà affidata la diretta responsabilità del conseguimento degli obiettivi didattici.

Il direttore svolge funzione in ordine agli aspetti connessi ai programmi didattici, agli specifici obiettivi formativi, agli indirizzi generali del corso e gestione organizzativa dello stesso. Svolge altresì funzioni di verifica generale dei livelli di formazione conseguiti.

A tale scopo trasmette una relazione sull'andamento del corso al competente ufficio regionale.

Il direttore del corso si avvale della collaborazione di un coordinatore del tirocinio, al quale saranno affidati compiti di pianificazione ed organizzazione del tirocinio e del coordinamento dei tutori addetti a seguire l'attività pratica dei singoli soggetti in formazione e di una segreteria organizzativa che curerà tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione del corso.

REQUISITI STRUTTURALI DELLA SEDE DEL CORSO

Ogni sede di corso dovrà prevedere:

- una segreteria didattica;
- servizi igienici idonei;
- un'aula didattica dotata di strumenti idonei all'insegnamento (lavagna luminosa, videoproiettore, strumentazione informatica, ecc.) e la cui superficie deve risultare sufficiente per la formazione del numero di allievi autorizzato preventivamente dalla Regione dell'Umbria;
- un'aula per l'attività pratica di massaggio dotata di lettini massaggio, manichini ed ogni attrezzatura tecnico-specialistica necessaria per le esercitazioni pratiche.

Al momento della richiesta il soggetto gestore dovrà allegare alla domanda idonea documentazione attestante i requisiti sopra previsti.

cf.

ISCRIZIONE E FREQUENZA AL CORSO



La pubblicità del corso, anche oltre il territorio regionale, previa autorizzazione regionale, deve precisare il numero degli ammissibili ed i criteri regolamentari per la selezione degli aspiranti nel caso di domande eccedenti.

L'ente gestore da altresì preventiva comunicazione agli aspiranti all'ammissione al corso in modo articolato e complessivo degli oneri di frequenza a loro carico.

Ogni discente dovrà essere dotato di un apposito libretto, dal quale risulti la frequenza alle singole fasi e le attività svolte e nel quale siano riportati i giudizi per ogni fase formativa frequentata.

La struttura incaricata alla gestione del corso provvede al controllo della partecipazione al corso, tramite fogli firma.

Inoltre i soggetti in formazione dovranno essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione.

ESAME FINALE

Al termine dei periodi di formazione nelle diverse aree i docenti e tutori esprimono nei confronti dei tirocinanti, ad essi assegnati, un giudizio sulle singole capacità di massaggio dimostrate dai singoli partecipanti alla formazione.

Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del tutore, non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta. Il persistere del giudizio non favorevole comporta l'esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.

Il discente che abbia frequentato regolarmente il corso ed abbia conseguito giudizi favorevoli nelle aree formative comprese nel programma del corso viene ammesso all'esame finale.

L'esame finale consiste in:

- una prova pratica intesa ad accertare la conoscenza delle manovre di massaggio sportivo e delle tecniche fisiochinesiterapiche;

- una prova orale inerente le materie di insegnamento del corso;

davanti ad una commissione nominata dall'ente gestore sulla base dell'art. 4 del D.M. 5/7/1975.

L'incarico di presidente della commissione viene svolto dal rappresentante della Regione dell'Umbria.

L'ente gestore stabilisce l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti della commissione secondo la normativa vigente in materia.

A coloro che hanno superato l'esame finale verrà rilasciato un attestato di massaggiatore sportivo firmato dal Presidente della commissione e dal responsabile legale dell'ente gestore.

Qualora il candidato all'esame finale non risultasse idoneo alla prova di esame, può ripeterla in apposita sessione, istituita a distanza di tre mesi dalla prima.

Se il candidato non risulta idoneo nemmeno in questa seconda prova, può ripetere la frequenza del corso e sostenere le prove finali di esame una sola volta negli anni successivi.

VIGILANZA E CONTROLLO



La Regione dell'Umbria esercita la funzione di vigilanza e controllo nei confronti degli enti autorizzati allo svolgimento del corso per massaggiatore sportivo.
Ove vengano rilevate violazioni si procederà alla revoca dell'autorizzazione del corso.

Perugia, li 11/5/2001

Il Dirigente del Servizio IV
Personale del S.S.R. e
Formazione degli Operatori
(Giuliano Comparozzi)

Il Segretario Regionale
C.O.N.I. - Umbria
(Franco Falcinelli)

Perugia, il 28 MAG. 2001

Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE